

Risposta n. 324/2021

OGGETTO: imposta di bollo su fatture

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'interpellante, società a responsabilità limitata che fornisce servizi nell'ambito del "*food delivery*", mette in contatto l'utente finale che ne faccia richiesta, con corrieri autonomi e indipendenti dalla società istante che curano il ritiro e la consegna di quanto ordinato.

I corrieri di cui si avvale la società istante sono chiamati "*riders*" e collaborano con essa suddividendosi in tre tipologie:

- *riders* con partita IVA ordinaria che emettono, nei confronti dell'istante, fattura elettronica per le prestazioni di servizio rese;

- *riders* con partita IVA forfettaria, che non sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica e, dunque, possono scegliere se emettere fattura cartacea o elettronica per le prestazioni rese alla società istante, detta fattura sconta l'imposta di bollo nel caso in cui l'importo indicato superi gli euro 77,47;

- *riders* autonomi e occasionali che, non assumendo la qualifica di soggetti

passivi ai fini IVA, emettono nei confronti dell'istante una ricevuta non fiscale sulla quale, qualora l'importo dichiarato superi gli euro 77,47, sono tenuti a corrispondere l'imposta di bollo.

La società istante lamenta di dover eseguire numerosi controlli sulle fatture emesse dai *riders* con partita IVA forfetaria e dai *riders* autonomi ed occasionali, poiché, ai fini della corresponsione dell'imposta di bollo, risulta essere soggetto obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta in virtù dell'articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Detti controlli, attualmente, risultano cadenzati nel tempo in quanto successivi ad adempimenti che i *riders* compiono mensilmente a seguito dell'invio, da parte del soggetto istante, di un modello da riempire a cura dei *riders*. Solo successivamente a detti controlli la società provvederà al pagamento di quanto dovuto ai *riders* per le loro prestazioni di servizio.

Tuttavia, al fine di semplificare il processo, la società istante sta implementando un nuovo metodo di pagamento dei *riders* che collaborano con essa. L'utilizzo di questo nuovo metodo, comporterebbe un aumento significativo del carico di lavoro per l'interpellante nella fase di verifica della correttezza di ogni singolo documento ricevuto da ogni rider occasionale o forfettario poiché, mentre con l'attuale sistema la fatturazione ed emissione di ricevuta ha cadenza mensile e consiste in una unica ricevuta emessa da ciascun rider, con il nuovo metodo non vi sarà limite all'emissione di fatture che ogni collaboratore dell'istante potrà produrre.

A tale riguardo, l'interpellante, nella documentazione integrativa pervenuta con prot. n. R.U.63874 del 8 marzo 2021 ha chiarito, altresì, "*che il nuovo metodo di pagamento dei corrispettivi per i riders forfetari ed occasionali prevederà anche una procedura dei servizi resi, sulla base della quale la Società- preventivamente autorizzata da parte dei riders-) emetterà : fattura in nome e per conto dei riders 'forfetari' (...) ovvero ricevuta per prestazione occasionale in nome e per conto dei riders 'occasionalisti'*".

Premesso quanto sopra, l'istante riterrebbe utile essere autorizzato al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale in quanto ricompreso tra i soggetti "interessati" a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del citato d.P.R. n. 642 del 1972.

Pertanto, *"ha interesse ad ottenere conferma:*

- che la nozione di interessati all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 1, del DPR 642/1972 possa ricomprendere tutti i soggetti emittenti o riceventi gli atti per i quali è previsto il versamento dell'imposta, e che sono solidalmente responsabili a tale versamento ai sensi dell'articolo 22 del DPR 642/1972;

-che, pertanto, Deliveroo sia legittimata a presentare domanda di autorizzazione al pagamento in modo virtuale (...) in nome proprio e per conto degli altri soggetti interessati, ossia dei riders, (...) corredata da dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi dai riders verso Deliveroo, e dalla stessa Società ricevuti durante l'anno".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di essere legittimato a presentare l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

La società prevede che la maggior parte *"dei riders forfettari fornirà il consenso alla procedura di fatturazione tramite implicita accettazione nell'uso della piattaforma elettronica, che verrà attivata con il nuovo metodo di pagamento"*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si precisa che la presente risposta è fornita sul presupposto che la procedura di fatturazione seguirà le prescrizioni di cui all'articolo 21, comma 1 del

d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 per le fatture emesse dall'istante per conto dei fornitori e che tale procedura sarà conforme alle indicazioni contenute nella circolare 19 ottobre 2005, n45/E.

Con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1, dispone che *«Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa»*.

Al riguardo, l'articolo 13 della citata tariffa prevede l'applicazione di detta imposta sulle *«Fatture, note, conti e simili documenti»* tra le quali rientrano anche le fatture oggetto della fattispecie in esame.

Per quanto attiene all'assolvimento dell'imposta di bollo, si rammenta che l'articolo 3 del citato d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che *«L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:*

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».

La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui *«Per determinate categorie di atti e documenti, (...) l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (...). Ai fini dell'autorizzazione (...) l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione (...) contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno»*.

Pertanto, considerato che l'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti è dovuta

fin dall'origine, si ritiene che l'obbligazione tributaria debba essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

Nel caso di specie, quindi, la circostanza che la procedura gestionale che l'istante intende implementare comporta che lo stesso emetterà la fattura per conto dei *riders* forfettari ovvero ricevuta per conto dei *riders* occasionali, si ritiene che possa ritenersi integrata la qualifica di "*soggetto interessato*" a presentare istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo, ai sensi del citato art. 15.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)